

**FOCUS 19/08**

**RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE**

*Dal 16 al 30 novembre 2008*

**1. Risoluzione n. 443 del 17.11.2008**

*Trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, delle locazioni finanziarie immobiliari «in pool»*

Le locazioni finanziarie immobiliari «in pool» (ovvero contratti di locazione finanziaria stipulati con più società di leasing che assumono la veste di concedenti) scontano, in fase di registrazione, l'imposta di registro in misura proporzionale.

Le società di leasing partecipanti al pool (in qualità di parte 'concedente') sono tenute alla registrazione dell'unico contratto di locazione finanziaria posto in essere e sono solidalmente obbligate al pagamento per l'intero dell'imposta di registro dovuta.

Nella coobbligazione solidale, ogni condebitore estinguendo integralmente il debito, libera gli altri con il proprio adempimento ed ovviamente ha il diritto di rivalsa nei confronti degli altri soggetti coobbligati.

**2. Risoluzione n. 445 del 18.11.2008**

*Aliquota Irap applicabile alla cessione di terreno edificabile*

I corrispettivi percepiti per la cessione da parte di un imprenditore agricolo di un terreno utilizzato nell'ambito della propria attività ed avente natura edificatoria rientrano per il loro intero ammontare nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tali corrispettivi sono in ogni caso compresi nella base imponibile IRAP, ad aliquota agevolata prevista per i produttori agricoli nella misura dell'1,9 per cento.

### **3. Risoluzione n. 446 del 18.11.2008**

#### ***Donazioni di partecipazioni in società di persone***

Le donazioni di partecipazioni in società di persone sono esenti solo se il beneficiario si impegna, con dichiarazione ad hoc, a proseguire l'attività imprenditoriale per almeno cinque anni dalla data di trasferimento.

In caso contrario, qualora entro il quinquennio scelga di cedere la partecipazione donata, dovrà pagare l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata come se la donazione non ci fosse mai stata. Fuori dall'esenzione e soggetto all'imposta con aliquota al 4% è anche il pacchetto azionario donato che non consente di acquisire o integrare il controllo diretto di una holding.

### **4. Risoluzione n. 449 del 21.11.2008**

#### ***Presupposti e termini per l'emissione della nota di variazione in caso di risoluzione del contratto***

Il sequestro dei beni aziendali che determina la risoluzione di un contratto tra due società per impossibilità sopravvenuta di eseguire le prestazioni, legittima l'emissione di una nota di variazione a rettifica della fattura emessa in sede contrattuale.

In tali casi la nota di variazione può essere emessa anche oltre l'anno, ma comunque prima della decadenza del diritto alla detrazione, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto della risoluzione.

### **5. Risoluzione n. 472 del 27.11.2008**

#### ***Compensazione orizzontale del credito Iva in misura superiore al credito massimo – Regolarizzazione della violazione***

La compensazione orizzontale del credito Iva in misura eccedente il limite massimo consentito di Euro 516.456,90 è da ritenersi illegittima.

L'indebita compensazione oltre detto tetto massimo, può essere regolarizzato attraverso il versamento di una somma pari al differenziale tra l'Iva compensata ed il tetto massimo consentito, con la maggiorazione di interessi e sanzioni

In tal maniera, viene ripristinato il credito Iva che potrà essere utilizzato in compensazione in futuro.

*Napoli, 17 dicembre 2008*

*Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore*

*Dott. Marco de Maria*